



Determinazione n° 787/2019

pubblicata in data 17.05/2019

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di automazione dei varchi degli edifici di proprietà del Politecnico di Torino siti in Torino, Mondovì, Verres, Alessandria.

**Provvedimento di esclusione.**

C.I.G.: 7883271905 - C.U.P.: esente

### **Il Dirigente Area Edilizia e Logistica**

#### **Visto**

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora vigenti;
- l'art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 218 del 03.06.2013;
- il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell'Area Edilog;
- Il Consiglio di Amministrazione del 19.12.2018 che ha approvato il piano triennale dei lavori edilizi 2019-2021 comprendente il Piano Annuale 2019.

#### **Premesso che**

- il Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica, con propria determinazione a contrarre n. 537 dell'1.04.2019, ha autorizzato l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe;
- in data 01.04.2019 veniva pubblicata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'indagine di mercato per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la disciplina prevedeva l'aggiudicazione della procedura secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 08.05.2019 ore 15.00, pervenivano n. 2 plichi da parte dei seguenti operatori economici:

	<i>Operatore economico</i>	<i>Codice Fiscale</i>
1	De Luca Impianti di De Luca Stefano	DLCSFN81R06H355M
2	L.B. Impianti s.n.c.	06836310018

- in data 09.05.2019 il RUP, in seduta pubblica, provvedeva a verificare la congruità e la correttezza della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici che hanno presentato la propria offerta e rilevava incongruenze, rispetto a quanto indicato nella lettera di invito per l'affidamento dei lavori, da parte dell'operatore economico L.B. Impianti s.n.c.;
- in data 14.05.2019 il RUP, verificata l'integrazione documentale pervenuta dall'operatore economico di cui sopra, ammetteva alle successive fasi della procedura tutti gli operatori economici;
- nella medesima data, in seduta pubblica, la Commissione di Aggiudicazione, nominata con determina dirigenziale n. 723 del 09.05.2019, durante la verifica della correttezza e completezza delle offerte tecniche, evidenziava la carenza del requisito della sottoscrizione dell'offerta tecnica dell'operatore economico De Luca Impianti di De Luca Stefano.

#### **Considerato che**

- alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, l'inosservanza della sottoscrizione "*riferita all'offerta, sia tecnica che economica, concretizza un vizio nella partecipazione alla gara del concorrente, attesa la mancanza di una manifestazione impegnativa di volontà negoziale validamente*



*imputabile al soggetto interessato” ed ancora che “né tale vizio costituisce una mera irregolarità sanabile in via postuma mediante il soccorso istruttorio, posto che l’art. 83, co. 9, D. Lgs. n. 50 del 2016 espressamente contempla tale rimedio in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”(Tar Campania, III sez., sentenza n.6447 del 6.11.2018);*

- in casi analoghi è stato affermato che *“l’assenza di sottoscrizione di un documento tecnico dell’offerta costituisce vizio insanabile della medesima”, qualificata inoltre, “come elemento essenziale dell’offerta, la cui mancanza è sanzionata con l’esclusione dalla gara”; ed ancora che “la carenza di sottoscrizione del singolo elaborato di cui si compone il progetto è capace di infirmare tutta la documentazione progettuale prodotta in gara, attesa la stretta connessione funzionale esistente tra i vari elaborati, con analoghe ripercussioni in termini di estromissione del concorrente inadempiente”(Tar Campania, I sez., sentenza n. 2088 del 13.04.2015).*

#### **Determina**

- di escludere dalla procedura l’operatore economico De Luca Impianti di De Luca Stefano per vizio insanabile dell’offerta tecnica.

Torino, 14 maggio 2019

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica  
Arch. Gianpiero Biscant